Ripartizione da contatore per i consumi idrici eccedenti

Spese

Non si può suddividere la somma per millesimi perché si viola il Codice

Giovanni Iaria

È nulla la delibera con la quale l'assemblea condominiale decide di ripartire l'eccedenza dei consumi dell'acqua in base ai millesimi di proprietà diciascun condòminose ognisingolo appartamento è dotato di contatore. Lo ha precisato il Tribunale di Palermo con la sentenza 1883/2024 depositata il 27 marzo.

La ripartizione del cosiddetto sfrido (la differenza tra il consumo dell'acqua rilevato dall'azienda erogatrice sul contatore generale e la somma dei consumi dei singoli contatori presenti nell'edificio condominiale) non sempre è materialmente rilevabile da parte dell'operatore incaricato della lettura del contatore/misuratore ma, se vi sono i contatori nei singoli appartamenti, è al dato di questi ultimi che si deve fare riferimento, mai ai millesimi.

ai millesimi.
Igiudici hanno richiamato il secondo comma dell'articolo 1123 del
Codice civile, secondo cui se si tratta di cose (come il consumo idrico
condominiale) destinate a servire
i condòmini in misura diversa, la
ripartizione deve avvenire in modo
proporzionale all'uso.